

(N. 1373)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO Roberto, PATRIARCA e BISSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1985

#### Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale

ONOREVOLI SENATORI. — La disposizione introdotta con il penultimo comma dell'articolo 2 della legge di finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione dell'industria navalmeccanica « nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 » ha consentito di migliorare il sistema di incentivazione del rinnovo della flotta nazionale per quanto concerne in particolare il comparto del cabotaggio.

Per conseguire tale finalità, in relazione allo sviluppo della flotta per i traffici costieri e mediterranei, in tale norma si è ritenuto di dover prescindere dal riferimento ai limiti di età previsti dall'articolo 21 della legge 11 dicembre 1984, n. 848.

Nello stesso comma è stato, tuttavia, introdotto un vincolo attinente alla necessità che la stessa impresa armatoriale che provvede alla nuova costruzione sia proprie-

taria della nave da demolire alla data del 1° gennaio 1985.

Tale limitazione nella pratica riduce notevolmente la possibilità di applicazione della norma, vanificandone gli effetti ed impedendo il raggiungimento dell'obiettivo programmatico, oggettivamente individuato, dell'ammodernamento della flotta.

In effetti, si riducono le possibilità di far confluire in una unica operazione economica la costruzione di nuove unità accoppiata alla demolizione di navi in esercizio, anche attraverso dinamiche e proficue contrattazioni sul mercato delle navi in esercizio.

Con il disegno di legge in esame si intende ripristinare, rispetto al precedente testo, l'influenza della dinamica di mercato ai fini di consentire quegli aggiustamenti che si rendono necessari per il raggiungimento delle finalità programmatiche assegnate agli interventi di cui al titolo III della legge n. 848 del 1984.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non è richiesto il requisito della proprietà alla data del 1° gennaio 1985 della nave da demolire, qualunque ne sia il tonnellaggio, da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione. Tale disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1985.